



Comune di Olgiate Molgora
PROVINCIA DI LECCO

Assessorato all'urbanistica ed edilizia

**REGOLAMENTO PER L'ESPOSIZIONE DELLE
INSEGNE D'ESERCIZIO E CARTELLI
PUBBLICITARI**

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 12 novembre 1998, esecutiva il 30.12.98 atti n. 583.

Integrato dalla deliberazione consiliare n. 102 del 21.12.1998 esecutiva il 30.12.98 anni n. 583.

Pubblicato all'Albo Pretorio il 16.11.1998 e il 23.12.98.

Ripubblicato all'Albo Pretorio il 11.01.1999.

elaborato con la collaborazione della Consulta Territorio

11.01.99

INDICE

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Applicabilità del regolamento

Art. 2 Definizioni

Titolo II Procedura amministrativa

Art. 3 Procedura di autorizzazione

Art. 4 Autorizzazione in caso di nova edificazione o interventi edilizi sull'esistente a destinazione commerciale, produttiva o artigianale

Art. 5 Procedura di autorizzazione per insegne e cartelli temporanei

Titolo III Insegne ammesse nelle diverse zone del territorio comunale (vedi tavola d'azzonamento allegata).

Art. 6 Prescrizioni generali

Art. 7 Zona Rossa (centro storico, centri delle frazioni e zone di pregio ambientale e a prevalenza residenziale)

Art. 8 Zona Blu (residenziale/commerciale)

Art. 9 Zona Gialla (artigianale e industriale)

Art. 10 Zona Viola (interessata dalla viabilità primaria)

Art. 11 Zona Bianca (il resto del territorio)

Art. 12 Cartellonistica

Titolo IV Transitorie e finali

Art. 13 Verifiche e controlli

Art. 14 Insegne abusive e sanzioni amministrative

Allegato A figure esemplificative

Allegato B tavola d'azzonamento

REGOLAMENTO SULLE INSEGNE D'ESERCIZIO E CARTELLI PUBBLICITARI

Titolo I Disposizioni generali

Scopo del presente regolamento è la salvaguardia dell'aspetto architettonico e ambientale del territorio comunale, attraverso una migliore integrazione delle insegne d'esercizio e dei cartelli pubblicitari, con particolare attenzione per i nuclei storici e per le zone verdi e boschive.

Art. 1 Applicabilità del regolamento

Le norme del presente regolamento si applicano in tutto il territorio comunale e riguardano la disciplina per le installazioni di insegne d'esercizio e di cartelli pubblicitari, visibili dalle vie e piazze pubbliche.

Sono escluse le "pubbliche affissioni" che sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 2 Definizioni

Insegne d'esercizio: si intendono le scritte, tabelle e simili, con o senza simboli o decori grafici, a carattere permanente e su materia diversa dalla carta, esposti nella sede di un esercizio, di una industria, commercio, arte o professione, che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati.

Insegne frontali: si intendono le insegne d'esercizio applicate a ridosso di una parete, generalmente nel sopraluce della vetrina.

Insegne a bandiera: si intendono le insegne d'esercizio sporgenti dalla parete.

Insegne isolate: si intendono le insegne d'esercizio con struttura autoportante appoggiate al suolo.

Cartelli pubblicitari: si intendono tutti quei mezzi pubblicitari che tendono ad attirare l'attenzione dell'utente della strada su determinati prodotti e/o indicatori di attività.

Targhe: si intendono le insegne di dimensioni ridotte in genere utilizzate per indicare attività professionali

Insegne luminose: per luminose si intendono le insegne con sorgente luminosa interna (illuminazione diretta) o esterna (illuminazione indiretta) all'insegna.

Insegne e cartelli temporanei: si intendono tutte le insegne e i cartelli (compresi gli striscioni stradali e simili) esposti per un periodo limitato di tempo.

Titolo II Procedura amministrativa

Art. 3 Procedura di autorizzazione

Non possono essere installate insegne, targhe e cartelli, anche temporanei, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Chiunque intende installare insegne targhe e cartelli, anche temporanei, deve farne preventiva domanda in carta legale **all'Amministrazione Comunale**, al fine di ottenere l'autorizzazione.

- a) elaborato di progetto in scala 1/20 dell'insegna targa o cartello dove si evinca chiaramente il tipo di supporto utilizzato, i materiali utilizzati, con una rappresentazione fedele dei colori. Nel caso di insegne luminose, qualora vi siano apparecchiature elettriche e illuminanti (trasformatori, reattori, lampade, ecc.) esterni all'insegna, questi dovranno essere bene individuabili nell'elaborato progettuale;
- b) per le insegne d'esercizio è richiesto un elaborato grafico in scala 1/50 del prospetto dell'edificio con l'inserimento delle insegne oggetto di domanda e una documentazione fotografica a colori in formato 13x18, che riprenda il punto o i punti di collocazione delle insegne e l'intorno dell'edificio dove collocare le insegne.

Il progetto di insegna o cartello si intende conforme alle vigenti normative costruttive e di sicurezza e in special modo per le insegne luminose.

In caso di semplice sostituzione, anche a fini manutentivi, di insegne esistenti sarà necessario adeguarle alle prescrizioni del presente regolamento.

Art. 4 Procedura di autorizzazione per insegne e cartelli temporanei

Possono essere rilasciate autorizzazioni per l'installazione di insegne e cartelli a carattere temporaneo per periodi limitati e non superiori a 60 gg. E' facoltà dei **Dirigenti o Responsabili dei Servizi** concedere eventuali proroghe su domanda del richiedente.

Alla domanda di autorizzazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) elaborato di progetto in scala 1/20 dell'insegna targa o cartello dove si evinca chiaramente il tipo di supporto utilizzato, i materiali utilizzati, con una rappresentazione fedele dei colori.
- b) documentazione fotografica a colori in formato 13x18, che riprenda il punto o i punti di collocazione delle insegne e l'intorno dell'edificio dove collocare le insegne.

Il progetto di insegna o cartello si intende conforme alle vigenti normative costruttive e di sicurezza.

Art. 5 Autorizzazione in caso di nuova edificazione o interventi edilizi sull'esistente a destinazione commerciale, produttiva o artigianale

Per i fabbricati di nuova costruzione o interessati da opere manutentive o di ristrutturazione, dove siano previsti spazi per attività commerciali o pubblici esercizi, nel progetto di richiesta di concessione edilizia dovranno essere previsti e individuati opportuni spazi dove collocare le insegne.

Tali spazi dovranno tenere in debito conto le norme del presente regolamento e in particolare modo la prescrizione relativa alla massima sporgenza dell'insegna dal filo di facciata.

Titolo III Insegne targhe e cartelli ammessi nelle diverse zone del territorio comunale (vedi tavola d'azzonamento allegata).

Art. 6 Prescrizioni generali

- a) Colore: i colori rosso e verde non dovranno mai essere installati nelle vicinanze degli incroci (cpv.1 - art. 11 D.R. 16/6/1959 n. 393). Inoltre le tinte non dovranno essere brillanti.
- b) Ubicazione e caratteristiche: l'insegna dovrà essere installata nell'ambito dell'esercizio al quale si riferisce. Non è ammessa la collocazione di insegne e cartelli in punti tali da poter generare confusione con la segnaletica stradale o tale da poter creare intralcio alla circolazione. Eccezionalmente possono essere ammesse in luogo diverso dall'esercizio solo le insegne di richiamo relative ad esercizi di interesse pubblico primario e turistico ed eccezionalmente le insegne di esercizi non visibili dalla strada.
- c) Le insegne e cartelli temporanei sono ammessi in tutte le zone. Non dovranno avere nessun tipo di illuminazione e non superare la superficie massima di 4 mq.
- d) Non sono ammessi in nessuna zona insegne e cartelli con luci intermittenti o a intensità variabile.
- e) Sono sempre ammesse insegne a carattere decorativo direttamente applicate o disegnate alla facciata (stucchi, dipinti, ecc.) e che non sporgano oltre i 5 cm dal filo facciata. Tali insegne dovranno essere consoni nel disegno e nei materiali all'aspetto architettonico dell'edificio.

Art. 7 Zona Rossa (centro storico, centri delle frazioni , zone di pregio ambientale e a prevalenza residenziale)

- a) sono ammesse solo insegne di esercizio, frontali o a bandiera, senza illuminazione o con illuminazione indiretta e targhe professionali senza illuminazione collocate in corrispondenza degli infissi ai piani terreni.
- b) le insegne frontali possono essere collocate all'interno della luce dell'esercizio oppure, ove la conformazione della vetrina non lo consente, al di sopra con un ingombro contenuto in 70 cm di altezza dall'architrave della vetrina (comunque al di sotto delle aperture superiori) e in lunghezza non superare i limiti della vetrina. In questo caso l'insegna si dovrà integrare con l'architettura e i cromatismi della facciata. Lo sporto massimo consentito dal filo muro è di 8 cm **(Figg. 1 e 2)**.
- c) le insegne a bandiera devono avere una altezza dal suolo nella parte inferiore non inferiore a 4,5 mt dalla sede stradale e non inferiore a 3 mt dal marciapiede quando esiste. La dimensione verticale dell'insegna non deve essere superiore a 1,5 mt e in ogni caso non deve superare il filo di gronda.

In assenza di marciapiede l'oggetto dell'insegna deve essere contenuto in 0,75 mt, mentre in presenza di marciapiede non deve superare 0,5 mt se posto ad una altezza inferiore a 4,5 mt e comunque non deve superare il filo esterno del marciapiede.

L'insegna dovrà occupare almeno i due terzi dell'oggetto per limitare le dimensioni dei supporti e non deve avere superficie maggiore di 0,7 mq **(Figg. 3,4,5)**.

- d) sono consentiti materiali naturali e il cristallo o materiali plastici trasparenti per le targhe professionali.

Art. 8 Zona Blu (residenziale/commerciale)

- a) sono ammesse solo insegne di esercizio, frontali, a bandiera e isolate. Le targhe professionali sono ammesse senza illuminazione e collocate in corrispondenza degli infissi ai piani terreni.
- b) le insegne frontali possono essere collocate all'interno della luce dell'esercizio oppure, ove la conformazione della vetrina non lo consente, al di sopra con un ingombro contenuto in 70 cm di altezza dall'architrave della vetrina (comunque al di sotto delle aperture superiori) e in lunghezza non superare i limiti della vetrina. In questo caso l'insegna si dovrà integrare con

l'architettura e i cromatismi della facciata Lo sporto massimo consentito dal filo muro è di 8 cm (Figg. 1 e 2).

c) le insegne frontali potranno essere illuminate con luce indiretta e diretta. Se illuminate con luce diretta dovranno avere il fondo opaco e la scritta luminosa nel caso di cassonetti; nel caso di insegne filiformi, fibre ottiche o lettere scatolate, il sottofondo se presente dovrà essere opaco, non invasivo e intonato alle caratteristiche architettoniche della facciata.

d) le insegne a bandiera devono avere una altezza dal suolo nella parte inferiore non inferiore a 4,5 mt dalla sede stradale e non inferiore a 3 mt dal marciapiede quando presente. L'altezza dell'insegna non deve superare i 2 mt e in ogni caso non superare il filo di gronda.

In presenza di marciapiede l'oggetto dell'insegna non deve superare il filo esterno del marciapiede, mentre per le strade prive di marciapiede l'oggetto deve essere contenuto in 0,5 mt con una larghezza della strada non superiore a 5 mt e 0,75 mt negli altri casi. Sotto i portici l'oggetto deve essere contenuto in 0,5 mt.

L'insegna dovrà occupare almeno i due terzi dell'oggetto per limitare le dimensioni dei supporti (Figg. 5 e 6).

e) le insegne isolate sono ammesse solo sulla proprietà dell'esercizio o dell'agglomerato di esercizi commerciali. L'altezza massima consentita è di 3 mt dal suolo e lo sviluppo volumetrico della struttura non deve superare i 7,5 mc. Nel caso di esercizi plurimi le indicazioni devono essere omogenee per forma, colore e materiali. L'illuminazione se presente dovrà essere di tipo indiretto.

f) Sono consentiti i materiali naturali (materiali lapidei, legno, ecc.), l'ottone e il cristallo. Per le insegne frontali sono altresì ammessi materiali plastici e per le targhe materiali plastici trasparenti.

Art. 9 Zona Gialla (artigianale e industriale)

a) sono ammesse insegne di esercizio e pubblicitarie, frontali, a bandiera, isolate e targhe professionali. Non sono ammesse insegne sopra le coperture. Ad esclusione delle targhe professionali le insegne potranno essere illuminate con luce diretta e con il fondo trasparente nel caso di cassonetti e con sottofondo trasparente nel caso di filiformi, fibre ottiche e lettere scatolate.

b) le insegne a bandiera devono avere una altezza dal suolo nella parte inferiore non inferiore a 4,5 mt dalla sede stradale e non inferiore a 3 mt dal marciapiede quando presente. L'altezza dell'insegna non deve superare i 2 mt e in ogni caso non superare il filo di gronda.

In presenza di marciapiede l'oggetto dell'insegna non deve superare il filo esterno del marciapiede, mentre per le strade prive di marciapiede l'oggetto deve essere contenuto in 0,5 mt con una larghezza della strada non superiore a 5 mt e 0,75 mt negli altri casi. Sotto i portici l'oggetto deve essere contenuto in 0,5 mt.

L'insegna dovrà occupare almeno i due terzi dell'oggetto per limitare le dimensioni dei supporti. (Figg. 5 e 6).

c) le insegne isolate sono ammesse solo sulla proprietà dell'esercizio o dell'agglomerato di esercizi commerciali. L'altezza massima consentita è di 3 mt dal suolo e lo sviluppo volumetrico della struttura non deve superare i 7,5 mc.

d) Sono consentiti i materiali naturali (materiali lapidei, legno, ecc.), l'ottone, l'acciaio, l'alluminio e il cristallo.

Art. 10 Zona Viola (interessata dalla viabilità primaria)

La zona in oggetto interessa tratti di strada come indicato nella tavola dell'azonamento allegata fino a una larghezza di 5 mt oltre la sede stradale per entrambi i lati. Al di fuori di queste fasce di rispetto ai fini del presente regolamento si fa riferimento alla zona di pertinenza.

A motivo della salvaguardia del paesaggio sono ammessi solo cartelli isolati con indicazioni di interesse pubblico primario e turistico. Sono consentiti i materiali naturali, il cristallo e i materiali plastici. Non è ammessa l'illuminazione diretta.

Solo per le attività poste in edifici fronteggianti la strada, ma che non siano visibili, è consentita l'installazione di cartelli commerciali se del tipo omologato e conforme al Codice della Strada.

Art. 11 Zona Bianca (il resto del territorio)

Per la presente zona non sono ammesse insegne e cartelli.

Fanno eccezione le targhe in legno o pietra incisi o in ferro lavorato di dimensioni non superiori a 0,30 mq che indichino attività, laboratori artigianali e rivendita al minuto di prodotti locali.

Art. 12 Cartelli pubblicitari

La cartellonistica stradale quali poster, cartelli, pannelli promozionali o altri mezzi pubblicitari sono ammessi solo in appositi spazi consentiti dall'Amministrazione Comunale. Sono compresi anche cartelli o insegne su plateatico (sedie, fioriere, ecc.).

Titolo IV Transitorie e finali

Art. 13 Verifiche e controlli

Le insegne, le targhe, i pannelli e i cartelli sono soggetti a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione. Qualora venga accertato che non sia più corrispondente alle esigenze di estetica e di statica, l'Amministrazione Comunale potrà ordinarne la rimozione. Se dopo 8 giorni dalla notifica non si sarà provveduto alla rimozione, il Comune procederà alla rimozione coattiva addebitando agli interessati le spese di rimozione e magazzinaggio.

Art. 14 Insegne abusive e sanzioni amministrative

Per tutto ciò che concerne le insegne installate abusivamente e le sanzioni amministrative, si fa riferimento agli articoli 23 e 56 del Codice della Strada e al Regolamento di Polizia Municipale.

Allegato A figure esemplificative

Allegato B tavola d'azzonamento